

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 19/11/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 21 ottobre 2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31 gennaio 2020, la Ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'Intermediario nella fase prodromica all'avvio del presente procedimento, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il riconoscimento di Euro 1.908,00 a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione, oneri erariali e commissioni di intermediazione non maturate, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*;
- il riconoscimento di Euro 124,90 a titolo di ripetizione integrale delle commissioni di estinzione;
- gli interessi legali "*dal dovuto al soddisfo*";
- la refusione delle spese legali e della procedura.

Costitutosi nel presente procedimento, l'intermediario si oppone alle pretese della Ricorrente deducendo:

- che il contratto è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49, “con decorrenza 31.1.2020”;
- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, che si riferiscono ad attività di valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell’operazione di finanziamento, effettuate precedentemente alla concessione del contratto;
- la natura *up-front* delle commissioni di attivazione, in quanto riferibili all’attivazione del prestito presso l’amministrazione della quale la Ricorrente era dipendente;
- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare l’attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto (allega fattura e bonifico in favore dell’intermediario del credito);
- di essersi dichiarato disponibile, in data 11 luglio 2025, a provvedere al rimborso, in favore della Ricorrente, dell’importo complessivo di Euro 801,75 in via transattiva e “*al solo fine di prevenire un contenzioso antieconomico*”;
- che con la sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21) è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi *up-front*;
- che il d.l. n. 104/2023 (conv. con l. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l’art. 11-*octies*, 2° comma, d.l. n. 73/2021, richiamando le “*pronunce*” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (quindi non solo la sentenza Lexitor ma anche quella resa nella causa C-555/21) e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con conseguente esclusione della rimborsabilità dei costi *up-front*;
- che, ai sensi della disciplina speciale (art. 6-bis d.P.R. n. 180/50, introdotto nel 2012) e delle disposizioni secondarie della Banca d’Italia, possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi *recurring*, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- di aver provveduto al rimborso delle commissioni di gestione per l’importo di Euro 49,21, in linea con quanto previsto dal piano di ammortamento sottoscritto per accettazione e presa visione dalla ricorrente;
- la non rimborsabilità di somme a titolo di oneri erariali, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l’art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l’intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest’ultimo;
- l’inesistenza di somme da restituire al cliente a titolo di rate versate dal datore di lavoro successivamente all’estinzione anticipata;
- l’infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso, anche tenuto conto di quanto già rimborsato;
- in via subordinata, di decurtare dall’importo quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni, pari ad Euro 49,21.

In sede di repliche, la Ricorrente sostiene che la sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 non può applicarsi alla fattispecie in esame poiché riferita ai casi di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori.

Osserva che la Corte Cost., con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-*octies*, 2° comma, d.l. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di “

tutti i costi del finanziamento” in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri *up-front* e *recurring*.

Fa presente che, con ordinanza n. 1951/23, la Corte di Cassazione ha riconosciuto - in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 t.u.b., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n.141/2010 - il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.

Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio osserva, in primo luogo, che la Ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto, ex art. 125-sexies TUB, alla restituzione *pro-quota* dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, opportuno richiamare il proprio (e costante) orientamento (al quale intende uniformarsi) secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito a fronte della cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-fronte recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo ai i contratti di finanziamento anticipatamente estinti e sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello oggetto del presente procedimento), a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, i Collegi sono concordi nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor"), le cui statuizioni, peraltro, non risultano disattese dalla più recente pronuncia della C.G.U.E., 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (in tema di "contratti di credito immobiliare"), avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

Il Collegio ritiene altresì di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla già citata sentenza di Corte Cost., n. 263/2022 (che ne ha rilevato la conformità rispetto alla citata giurisprudenza della C.G.U.E.) – e, in particolare, ai seguenti passaggi argomentativi:

- *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”, in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti*

quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

- *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di dovere utilizzare quello individuato dalla medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo la quale *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile [deve essere] analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.* Con la conseguenza che *“la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

È peraltro da segnalare che l’interpretazione sopra illustrata del descritto quadro normativo, ossequiosa delle indicazioni vincolanti che emergono dalle sopra richiamate pronunce della C.G.U.E. e della Corte costituzionale, è stata – da ultimo – confermata dall’art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), che ha modificato l’art. 11-*octies*, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-*bis*”).

Fatte queste premesse e venendo al merito della pretesa, dalla documentazione in atti emerge che il contratto oggetto del presente procedimento è stato stipulato in data 21 ottobre 2015 e, pertanto, in data anteriore a quella (25 luglio 2021) di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125-*sexies* TUB.

Alla presente controversia trova, quindi, applicazione l’art. 125-*sexies* TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell’11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza “Lexitor”).

Secondo la prospettazione della Ricorrente, il finanziamento è stato estinto alla 47^{ma} rata, sulla base di un conteggio estintivo datato 14 novembre 2019 e calcolato al 30 novembre 2019. Per contro, l’Intermediario sostiene che il finanziamento è stato estinto alla 49^{ma} rata, sulla base di un conteggio estintivo datato 8 gennaio 2020 e calcolato al 31 gennaio 2020.

Non essendo stata prodotta in atti la quietanza liberatoria dell’Intermediario il Collegio non è in grado di ricostruire con certezza, sul piano documentale, la data di effettiva estinzione del finanziamento.

Ad avviso del Collegio, pertanto, deve presumersi, in conformità all’orientamento condiviso dai Collegi territoriali, che l’estinzione anticipata sia intervenuta in corrispondenza del conteggio estintivo più recente (in termini, Collegio di Bari, decisioni nn. 7367/2024 e 16261/2019; cfr. anche Collegio di Torino, decisione n. 6234/2017) e, quindi, alla 49^{ma} rata.

Con riguardo a detto contratto, sulla base della documentazione in atti, il Collegio – conformemente al proprio precedente orientamento: cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 9014/2024, 11846/2023) – riscontra:

- a) la natura *up-front* (i) delle “*Spese di istruttoria pratica*” (trattandosi di voce di costo relativa a spese “*dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali, esemplificativamente, l’istruttoria della pratica e l’esame della documentazione presentata*”), (ii) delle commissioni di attivazione (trattandosi di voce di costo relativa a spese “*dovute per le prestazioni e gli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla quale il cedente dipende*”) e (iii) delle provvigioni dovute all’intermediario del credito (rispetto alle quali l’Intermediario ha allegato il conferimento di incarico sottoscritto dalla Ricorrente con l’indicazione della provvigione, il cui importo coincide con quello riportata nel contratto di finanziamento). Tali voci di costo devono essere pertanto rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi;
- b) la natura *recurring* (i) delle commissioni di gestione (trattandosi di voce di costo relativa a spese “*dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l’intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito e all’incasso delle rate di ammortamento*”) e (ii) degli oneri erariali, in quanto manca una loro valorizzazione autonoma rispetto alle spese postali, non associate all’attività istruttoria (Collegio di Bari, decisione n. 4232/2025; v. anche, tra le molte, Collegio di Roma, decisione n. 6251/2024). Nonostante la loro pacifica natura *recurring*, le commissioni gestione vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale in un importo pari a Euro 49,21, corrispondente a quello presente sul conteggio estintivo in data 8 gennaio 2020 alla voce “*commissioni (gestione e bancarie)*”, che coincide con quello indicato nel piano di ammortamento (sottoscritto dalla Ricorrente e al quale rinvia il contratto). Gli oneri erariali devono essere, invece, rimborsati secondo il criterio proporzionale, *ratione temporis*.

Il Collegio osserva infine che la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di commissione di estinzione anticipata, pari a Euro 124,90 (ma nel conteggio estintivo più recente tale voce è valorizzata nel minore importo di Euro 121,97) è inammissibile perché formulata per la prima volta in sede di ricorso.

Ma essa sarebbe comunque destinata a non essere accolta sulla base del principio, enunciato dal Collegio di Coordinamento, per cui “*la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*” (decisione n. 5909/2020). Più di recente, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “*l’espressione ‘importo rimborsato in anticipo’, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*” (decisione n. 11679/2021).

Nel caso oggetto del presente procedimento, infatti, l’“*importo rimborsato in anticipo*” eccede la soglia di Euro 10.000,00 prevista dall’art. 125-sexies TUB anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità sotto tale profilo dell’indennizzo per anticipata estinzione (cfr., tra le molte, Collegio di Bari, decisione n. 6262/2022).

In conformità al proprio precedente orientamento, in assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell’estinzione anticipata era superiore ad Euro

10.000,00, il Collegio ritiene che la relativa commissione sia stata correttamente applicata dall'Intermediario (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023) e pertanto la domanda della Ricorrente non è, *in parte qua*, meritevole di accoglimento.

Come da consolidato orientamento del Collegio, non possono neppure essere riconosciute le spese di assistenza difensiva, in assenza di "evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità" (decisione n. 7214/2025).

Alla luce di quanto precede, il Collegio accerta il diritto della Ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, di cui vi sia evidenza in atti, e nel quale è stata inserita l'intera voce di costo denominata in contratto "oneri erariali - altre spese amministrative" (lett. E del prospetto economico), in quanto non consta un'imputazione dettagliata di tale somma e, in particolare, l'indicazione separata della quota parte relativa all'imposta sostitutiva ex art. 17 d.P.R. n. 601/1973:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	5,70%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,82%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 170,21			€ 170,21
<input type="radio"/>	comm. di attivazione (up front)	€ 108,54	€ 64,22	€ 41,05			€ 41,05
<input type="radio"/>	comm. di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 71,00	€ 45,39	€ 49,21	€ 49,21	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni intermediario (up front)	€ 2.412,00	€ 1.427,10	€ 912,32			€ 912,32
<input type="radio"/>	on. erariali e spese amm. (recurring)	€ 45,88	€ 27,15	€ 17,35			€ 27,15
<input checked="" type="radio"/>							€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.151
interessi legali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.151,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE